

## L'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI NORMALI

### Che cos'è

È una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:

- licenziamento;
- sospensione per mancanza di lavoro;
- scadenza del contratto;
- dimissioni per giusta causa, determinate da:
  - molestie sessuali;
  - mancato pagamento della retribuzione;
  - modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
  - il cosiddetto mobbing;
  - notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell'azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche;
  - spostamento del lavoratore da una sede all'altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  - comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

L'indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all'Inps.

### A chi spetta

Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part-time o a tempo determinato;

- ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
- ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra;
- ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
- ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
- ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- ai lavoratori con contratto di solidarietà;
- ai portieri di stabili;
- ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all'estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;
- ai soci di cooperative, con l'esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.).

### A chi non spetta

Non possono ottenere l'indennità:

- i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori con contratto a part-time verticale per i periodi di pausa dell'attività lavorativa;
- i lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra nel corso del rapporto di lavoro;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;

- gli apprendisti;
- i carattisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
- i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;
- i ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo;
- i soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70 (vedi pagina precedente);
- i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
- i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche.

### Quando spetta

Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti:

- essere **disoccupato** (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);
- aver rilasciato al Centro per l'impiego, competente per territorio, **la dichiarazione di immediata disponibilità** sia a svolgere un'attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
- **avere svolto un'attività lavorativa**, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento.
- avere almeno **un anno di contribuzione** (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- essere in possesso della **capacità lavorativa**, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l'indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.

### La contribuzione utile

I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l'indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa:

- periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità;
- periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- periodi di servizio militare o civile, se nell'anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi;
- periodi di lavoro all'estero in paesi convenzionati.

Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati **neutri**. Ciò significa che non sono utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle.

Sono considerati neutri i periodi di:

- servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell'anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione;
- autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore;
- astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata;
- assenza per infortunio sul lavoro;
- assenza per malattia certificata ma non indennizzata;
- lavoro all'estero in paesi non convenzionati;
- assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave.

### Chi paga

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

### La durata

A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a

50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Il prolungamento si applica soltanto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

### Quanto spetta

A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità spetta nella misura del **60% della retribuzione media lorda** dei sei mesi, al **50%** per i due mesi seguenti e al **40%** per i restanti. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del **50% della retribuzione**. Per il solo biennio 2009-2010 è prevista una integrazione fino al raggiungere l'80% della retribuzione di riferimento.

L'indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l'esatto numero di giorni (28 o 29).

A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all'indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia).

Il disoccupato che percepisce l'indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all'assegno per il nucleo familiare.

### Importi mensili

L'importo dell'indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è soggetta ai seguenti limiti:

- per una retribuzione fino a euro 1.857,48, l'importo mensile massimo è di euro 886,31;
- per una retribuzione superiore a euro 1.857,48, l'importo mensile massimo è di euro 1.065,26.

L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto, a tutti coloro che percepiscono l'indennità, l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).

### Attività di lavoro autonomo ed indennità di disoccupazione

Si ha diritto all'indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un'attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l'interessato ha diritto all'indennità solo se l'attività non riveste carattere di continuità e professionalità.

### La sospensione del pagamento

Il pagamento rimane **sospeso** per il periodo in cui il disoccupato:

- si trova in maternità;
- si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall'Inps) oppure è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l'assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare.

### Termine del pagamento

Il pagamento **termina** quando il disoccupato:

- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all'Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
- inizia un'attività di lavoro autonomo;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
-

- diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L'indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di

invalidità civile, l'assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;

- si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.

### **I contributi figurativi**

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno pagato.

## **L'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI**

### **Che cos'è**

E' una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda.

### **A chi spetta**

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all'inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare. Le dimissioni intervenute l'anno precedente o che intervengano l'anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità.

### **Quando spetta**

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

- avere almeno **2 anni di anzianità assicurativa** contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione.
- avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a

Si ricorda che non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici ecc.).

### **Chi paga**

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

### **Quanto spetta**

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al **30% della retribuzione** di riferimento (Per il solo biennio 2009-2010 è prevista una integrazione fino al raggiungere l'80% della retribuzione di riferimento) con seguenti limiti:

- per una retribuzione fino a euro 1.857,48, l'importo mensile massimo è di euro 886,31;
- per una retribuzione superiore a euro 1.857,48, l'importo mensile massimo è di euro 1.065,26.

L'indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall'Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l'indennità l'Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud).

### **I contributi figurativi**

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.